REGOLAMENTO (CEE) N. 3477/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1992

relativo alle modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio [1], in particolare gli articoli 11, 14 e 27,

considerando che l'articolo 9 del regolamento 2075/92 ha istituito un regime di quote per i diversi gruppi di varietà del tabacco ; che i quantitativi disponibili per ogni gruppo di varietà sono ripartiti dal Consiglio tra gli Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato ;

considerando che l'assegnazione di quantitativi che danno diritto al pagamento del premio per un determinato raccolto non implica l'acquisizione di diritti per i raccolti successivi ;

considerando che i termini per la ripartizione delle quote devono essere fissati con l'anticipio necessario affinché i produttori e le imprese di trasformazione possano tenerne conto, nella maggior misura possibile, nella produzione del tabacco ;

considerando che ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento 2075/92 le quote di trasformazione sono ripartite tra le imprese di prima trasformazione in misura proporzionale alla media dei quantitativi conferiti per la trasformazione nel periodo di riferimento ; che tale periodo riguarda il triennio 1989-1991 ; che occorre raggruppare per raccolto i quantitativi conferiti, per tener conto in particolare dei superamenti dei quantitativi massimi garantiti stabiliti in applicazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92 [3] ;

considerando che il calcolo della quota dev'essere differenziato in modo da escludere le produzioni speculative di tabacco eccedenti i quantitativi massimi garantiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 727/70 ; che occorre a tal fine ridurre i quantitativi suddetti in misura proporzionale al superamento ; che è tuttavia opportuno evitare che tale riduzione colpisca le imprese che non hanno contribuito al superamento dei quantitativi massimi garantiti ; che è necessario a tale scopo attribuire a queste imprese, se del caso, quantitativi di riferimento di base ;

considerando che dev'essere garantita, da parte delle imprese di trasformazione, una ripartizione delle loro quote equa e non discriminatoria tra i produttori che hanno conferito loro il tabacco nei periodi di riferimento considerati ; che occorre tuttavia attribuire alle imprese di trasformazione la facoltà di non rilasciare certificati di coltivazione a determinati produttori per motivi di razionalizzazione e di miglioramento qualitativo ;

considerando che va tenuto conto dei programmi di riconversione previsti dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92 nonché della necessità, di determinati produttori, d'abbandonare le varietà precedentemente coltivate a favore di varietà più rispondenti alle esigenze di mercato, riservando loro una parte dei quantitativi disponibili ; che si deve inoltre tener conto della particolare situazione dei produttori stabiliti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che occorre prevedere il rilascio di certificati di coltivazione ai produttori sulla base di consegne di tabacco dei raccolti 1989, 1990 e 1991, in modo da consentire loro, su presentazione di tali certificati, di cambiare impresa di trasformazione da un raccolto all'altro ; che gli Stati membri devono avere la possibilità di maggiorare i quantitativi in considerazione della particolare situazione di taluni produttori ;

considerando che i quantitativi attribuiti a un produttore debbono essere messi a disposizione di altri produttori qualora l'avente diritto non concluda un contratto di coltivazione ;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità che il tabacco sia trasformato in uno Stato membro diverso da quello in cui è prodotto ; che in tali casi il quantitativo di tabacco greggio deve essere imputato allo Stato membro di produzione, mentre le imprese di trasformazione devono essere obbligate ad utilizzare la relativa quota di trasformazione a beneficio dei produttori dello stesso Stato membro ;

considerando che gli stessi principi debbono applicarsi qualora lo Stato membro scelga, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92, di ripartire le quote direttamente tra i produttori ; che esso deve in tal caso informare con sufficiente anticipo la Commissione della propria intenzione, affinché essa possa verificare l'esistenza dei dati necessari per la distribuzione diretta delle quote ai produttori ;

[1] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.
[2] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
[3] GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.

considerando che è opportuno limitare la trasferibilità delle quote a casi economicamente giustificati dal trasferimento della proprietà dell'azienda di trasformazione o dell'azienda del produttore;

considerando che si deve prendere in considerazione il caso delle unità di produzione gestite in comune dai membri di una stessa famiglia, con particolare riguardo alle quantità minime per certificato di coltivazione e alla prevenzione della frode;

considerando che, per evitare che vengano eluse le restrizioni previste dal regime delle quote, non può essere autorizzato il trasferimento temporaneo di quote; che la lavorazione per conto terzi effettuata da un trasformatore per conto di un altro trasformatore può essere tuttavia autorizzata, affinché gli aventi diritto possano utilizzare completamente le proprie quote anche se dispongono di capacità di trasformazione insufficienti; che occorre tuttavia escludere la possibilità di attribuire quote a imprese che non effettuino nei propri impianti la trasformazione di una parte rilevante del tabacco acquistato dai produttori;

considerando che occorre prendere disposizioni per dirimere eventuali controversie mediante il ricorso ad organismi paritetici;

considerando che è opportuno precisare il ruolo che le organizzazioni interprofessionali possono svolgere in sede di gestione e di controllo del regime delle quote; che occorre inoltre prevedere che le informazioni e la documentazione detenute dalle imprese di trasformazione siano accessibili e utilizzabili a fini di controllo; che sono necessarie disposizioni transitorie finché tutte le organizzazioni interprofessionali non siano riconosciute conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio [1];

considerando che gli Stati membri devono adottare quanto prima misure appropriate per dotarsi dei mezzi necessari ai fini della distribuzione diretta delle quote ai produttori a decorrere dal raccolto 1995;

considerando che occorre stabilire la capacità di trasformazione di una nuova impresa, tenendo conto della prassi esistente nel settore della prima trasformazione, nonché del livello tecnologico dell'impresa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Il presente regolamento determina le modalità d'applicazione delle quote previste dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 nonché le modalità di distribuzione delle quote stesse tra i produttori per i raccolti 1993 e 1994.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

— prima trasformazione del tabacco: la trasformazione del tabacco greggio consegnato da un produttore (coltivatore) in un prodotto stabile, immagazzinabile e condizionato in balle o colli omogenei di qualità corrispondente alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture);

— impresa di trasformazione: qualsiasi persona fisica o giuridica, che gestisce in proprio nome e per conto proprio uno o più stabilimenti di prima trasformazione del tabacco greggio provvisti di impianti e di attrezzature adatti a questo scopo;

— produttore: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di siffatte persone che consegni ad un'impresa di trasformazione in proprio nome e per conto proprio nel quadro di un contratto di coltivazione concluso da essa o in suo nome tabacco greggio prodotto da essa stessa o dai suoi membri;

— Stato membro di produzione: lo Stato membro nel quale è stato prodotto il tabacco greggio consegnato all'impresa di trasformazione;

— Stato membro di trasformazione: lo Stato membro nel quale avviene la prima trasformazione del tabacco.

TITOLO II

Quote di trasformazione

Articolo 3

1. Gli Stati membri stabiliscono le quote di trasformazione per ciascuna delle imprese di trasformazione e per ciascun gruppo delle varietà di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2075/92 entro il 15 gennaio 1993 per il raccolto 1993 ed entro il 15 dicembre 1993 per il raccolto 1994.

2. Gli Stati membri determinano i dati che debbono essere contenuti nelle domande di attribuzione di quote ed il termine entro il quale le domande debbono pervenire all'autorità competente.

3. Nessuna quota è attribuita alle imprese di trasformazione che non si impegnano a rilasciare certificati di coltivazione a norma dell'articolo 9.

Articolo 4

L'assegnazione di una quota o di un certificato di coltivazione per un determinato raccolto non implica l'assegnazione di quote o di certificati di coltivazione per i raccolti successivi.

[1] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 80.

Articolo 5

1. La quota di ciascuna impresa di trasformazione si calcola applicando la percentuale che il suo quantitativo medio rappresenta in confronto con la somma dei quantitativi medi determinati a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 nonché degli articoli 6 e 7 del presente regolamento, al limite di garanzia specifico dello Stato membro per il gruppo di varietà in questione, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2075/92.

2. La percentuale dell'impresa di trasformazione è espressa con almeno quattro cifre decimali. Le quote sono fissate in chilogrammi.

Articolo 6

1. La media dei quantitativi consegnati per la trasformazione a ciascuna delle imprese di trasformazione è calcolata, per ogni gruppo di varietà, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per il calcolo della media dei quantitativi consegnati alla trasformazione tutto il tabacco di un raccolto si considera consegnato nel corso dell'anno del raccolto in questione.

I quantitativi di tabacco consegnati da produttori non stabiliti nelle zone di produzione riconosciute a norma dell'articolo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2075/92 non sono tuttavia presi in considerazione ai fini del calcolo di cui al primo comma.

3. Qualora il quantitativo massimo garantito stabilito per una varietà di tabacco ai sensi del regolamento (CEE) n. 727/70 non sia stato superato nel corso di un raccolto, si prende in considerazione l'intero quantitativo consegnato all'impresa di trasformazione per tale raccolto.

4. Salvo l'articolo 7, i quantitativi delle diverse varietà di tabacco consegnati alle imprese di trasformazione che hanno superato, per il raccolto 1989, 1990 o 1991, il quantitativo massimo garantito stabilito ai sensi del regolamento (CEE) n. 727/70 sono moltiplicati per un coefficiente di riduzione. Tale coefficiente di riduzione è pari al quantitativo massimo garantito, diviso per il quantitativo totale del tabacco consegnato.

Articolo 7

1. Nei casi tuttavia in cui i quantitativi delle diverse varietà di tabacco consegnati alle imprese di trasformazione non abbiano superato, per il raccolto 1989 e/o 1990, il quantitativo massimo garantito stabilito in applicazione del regolamento (CEE) n. 727/70, ma tale superamento intervenga per il raccolto o per i raccolti successivi, ciascuna impresa di trasformazione ottiene un quantitativo di riferimento di base.

Il quantitativo di riferimento di base è pari al quantitativo consegnato all'impresa di trasformazione interessata per l'ultimo raccolto che non ha superato il quantitativo massimo garantito. Per il raccolto o i raccolti successivi è preso in considerazione tale quantitativo di riferimento di base, entro il limite del quantitativo effettivamente consegnato.

2. Qualora il quantitativo totale di tabacco consegnato, che determina l'attribuzione dei quantitativi di riferimento di base, sia superiore al quantitativo massimo garantito del raccolto o dei raccolti successivi, i quantitativi di riferimento di base sono diminuiti in modo tale che la loro somma non superi il quantitativo massimo garantito.

3. Ai fini del calcolo del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, la somma dei quantitativi di riferimento di base del raccolto considerato è detratta dal quantitativo massimo garantito e dal quantitativo totale di tabacco consegnato. Questo coefficiente di riduzione si applica solamente ai quantitativi consegnati alle imprese di trasformazione che superano i quantitativi di riferimento di base.

Articolo 8

1. Nei casi in cui il tabacco prodotto in uno Stato membro sia stato trasformato in un altro Stato membro, la ripartizione delle quote di trasformazione è effettuata secondo le disposizioni del presente articolo, fatte salve le altre disposizioni del presente titolo.

2. Lo Stato membro di trasformazione comunica allo Stato membro di produzione, per ciascuna impresa di trasformazione e per ogni gruppo di varietà, i quantitativi di tabacco greggio provenienti dallo Stato membro di produzione e consegnati per la trasformazione durante gli anni 1989, 1990 e 1991.

3. Tale comunicazione è effettuata entro il 15 dicembre 1992 per il raccolto 1993 ed entro il 15 novembre 1993 per il raccolto 1994.

4. Nel calcolare le quote di trasformazione lo Stato membro di produzione assimila le imprese di trasformazione aventi sede in altri Stati membri alle imprese di trasformazione aventi sede nel proprio territorio.

Qualora decida di ripartire direttamente le quote tra produttori, lo Stato membro di produzione riserva un quantitativo corrispondente del proprio quantitativo del limite di garanzia specifico ai trasformatori stabiliti in altri Stati membri.

5. Dopo la ripartizione delle quote di trasformazione, lo Stato membro di produzione comunica immediatamente allo Stato membro di trasformazione la quota di trasformazione da attribuire a ciascuna impresa di trasformazione interessata, in base ai quantitativi di tabacco greggio proveniente dal suo territorio. Lo Stato membro di trasformazione ne informa quanto prima l'impresa di trasformazione.

6. La quota di trasformazione così ottenuta per il tabacco proveniente da un altro Stato membro può essere utilizzata solamente per la trasformazione di tabacco prodotto nello stesso Stato membro di produzione.

Articolo 9

1. Per ciascun gruppo di varietà l'impresa di trasformazione rilascia, eventualmente su richiesta dell'interessato, entro i limiti della propria quota di trasformazione, certificati di coltivazione ai produtori stabiliti in una zona di produzione riconosciuta a norma dell'articolo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2075/92, proporzionalmente alle loro consegne di tabacco dello stesso gruppo nei tre raccolti 1989, 1990 e 1991. Qualora i quantitativi massimi garantiti stabiliti per i raccolti 1989, 1990 e/o 1991 siano stati superati, per il calcolo di tali consegne si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni dell'articolo 6. I certificati di coltivazione indicano in particolare l'avente diritto, il gruppo di varietà e il quantitativo di tabacco al quale essi si riferiscono.

2. Gli Stati membri definiscono la procedura per il rilascio dei certificati di coltivazione e le misure di prevenzione delle frodi, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

Essi possono prevedere, per il rilascio dei certificati di coltivazione, quantitativi minimi non superiori a 500 kg.

3. Qualora un produttore apporti la prova che la propria produzione è stata insolitamente bassa per un determinato raccolto in seguito a circostanze eccezionali lo Stato membro determina, su richiesta dell'interessato, il quantitativo da prendere in considerazione per tale raccolto ai fini del rilascio del certificato di coltivazione. Il quantitativo di riferimento dell'impresa di trasformazione interessata è adeguato di conseguenza. Gli Stati membri informano la Commissione delle decisioni che essi intendono adottare.

4. L'Italia e la Grecia possono tuttavia costituire una riserva di tabacco in foglia appartenente ad altri gruppi di varietà da distribuire, in via prioritaria, a produttori che si impegnano a realizzare un programma di riconversione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

La Germania è autorizzata ad attribuire il 35 % massimo del quantitativo limite ai produttori la cui azienda sia situata nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

5. Quando, per un raccolto e per uno Stato membro, il limite di garanzia stabilito per un gruppo di varietà a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2075/92 eccede il limite di garanzia ovvero il quantitativo massimo garantito ai sensi del regolamento (CEE) n. 727/70, per il raccolto precedente, il quantitativo in eccesso rispetto a questo limite di garanzia o a questo quantitativo massimo garantito è ripartito, su apposita richiesta, tra tutti i produttori che hanno consegnato tabacco all'impresa di trasformazione di cui trattasi, proporzionalmente ai quantitativi consegnati. Gli Stati membri possono prevedere coefficienti di equivalenza, affinché sia tenuto conto delle rese delle diverse varietà di tabacco e delle varie zone di produzione.

I quantitativi disponibili ai sensi del primo comma sono eventualmente diminuiti di quelli previsti per l'applicazione del paragrafo 4.

6. I certificati di coltivazione sono rilasciati entro e il 1° marzo dell'anno del raccolto.

Articolo 10

1. Ciascun produttore può consegnare il tabacco di un determinato gruppo di varietà ad una sola impresa di trasformazione. Qualora egli ottenga un certificato di coltivazione da varie imprese di trasformazione alle quali ha consegnato tabacco dello stesso gruppo di varietà per i raccolti 1989, 1990 e 1991, l'intero quantitativo è attribuito all'impresa di trasformazione alla quale è stato conferito tale tabacco per il raccolto 1991. Se per tale raccolto ha consegnato tabacco a varie imprese di trasformazione, il produttore indica l'impresa presso la quale desidera ottenere il certificato di coltivazione.

Le associazioni di produttori che abbiano la qualità di produttore ai sensi dell'articolo 2, terzo trattino, possono tuttavia consegnare la loro produzione a più imprese di trasformazione.

2. Il produttore può concludere un contratto di coltivazione con un'impresa di trasformazione diversa da quella che ha rilasciato il certificato di coltivazione, su presentazione di tale certificato.

3. Lo Stato membro effettua, tra le imprese di trasformazione, i trasferimenti di quote necessari per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 11

1. I certificati di coltivazione che non sono stati utilizzati per la conclusione di contratti alla data appositamente fissata debbono essere resi dal produttore all'impresa di trasformazione interessata entro e non oltre i dieci giorni lavorativi successivi a tale data.

2. Se il produttore non rende tale certificato all'impresa di trasformazione entro il termine previsto, il suo quantitativo di riferimento per il raccolto successivo e per lo stesso gruppo di varietà è ridotto dello 0,5 % per ogni giorno di ritardo, con un massimo del 15 %.

3. I quantitativi indicati nei certificati di coltivazione non utilizzati, nonché gli altri quantitativi eventualmente disponibili sono equamente ripartiti dalle imprese di trasformazione, in base a criteri obiettivi, entro il 1° aprile dell'anno del raccolto. Tali criteri possono essere stabiliti dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2077/92.

TITOLO III

Quote di produzione

Articolo 12

Qualsiasi Stato membro che intenda ripartire le quote direttamente tra i produttori, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92, informa la Commissione anteriormente al 15 dicembre dell'anno in questione indicando le fonti dei dati disponibili per il calcolo delle quote.

Articolo 13

Per il calcolo delle quote di produzione si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni del titolo II, fatte salve le seguenti disposizioni:

1. I certificati di coltivazione sono sostituiti da attestati di quote di produzione rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro.

2. In applicazione dell'articolo 11 gli attestati di quote non utilizzate dal produttore debbono essere restituiti all'autorità che li ha rilasciati. I quantitativi disponibili sono ripartiti tra i produttori interessati in base ai criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

TITOLO IV

Trasferimento di diritti

Articolo 14

Salvi i casi previsti dal presente titolo, le quote non possono essere né trasferite, né costituire oggetto di transazioni a titolo oneroso o gratuito, ed i quantitativi prodotti da un produttore o trasformati da un'impresa di trasformazione non possono essere imputati ad altro produttore o ad altra impresa di trasformazione per il calcolo della quota.

Articolo 15

1. L'affitto, o qualsiasi altra forma di alienazione temporanea dell'azienda di trasformazione o di una parte di essa ad altra persona fisica o giuridica non comporta il trasferimento della quota di trasformazione.

Per il calcolo della quota di trasformazione i quantitativi trasformati dall'affittuario di un impianto di trasformazione vengono imputati all'affittuario stesso.

2. Se un'azienda di trasformazione è rilevata da un'altra impresa di trasformazione, le quote concesse alla prima nonché i quantitativi su cui si basa il calcolo delle quote future sono attribuiti all'impresa acquirente.

3. Se un'impresa di trasformazione cessa la propria attività senza venir rilevata da un altro trasformatore, o rinunci interamente o in parte alla propria quota oppure qualora non si impegni a rilasciare certificati di coltivazione conformemente all'articolo 9, la sua quota o la parte della sua quota ancora disponibile è distribuita proporzionalmente tra le altre imprese di trasformazione. La distribuzione complementare di quote di trasformazione non può però intervenire dopo il 30 maggio dell'anno del raccolto di cui trattasi. I diritti dei produttori che hanno consegnato tabacco ad un'impresa di trasformazione che rinunci interamente o in parte alla propria quota sono trasferiti alle altre imprese di trasformazione secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.

4. Il quantitativo di tabacco greggio trasformato nell'ambito di un contratto di lavorazione per conto altrui si considera trasformato dall'impresa per conto della quale è effettuata la trasformazione, a condizione che questa trasformi nei propri impianti perlomeno il 50 % della quota attribuita o del quantitativo di riferimento considerato.

Articolo 16

1. Se l'azienda produttrice di tabacco è trasferita ad un terzo, a qualsiasi titolo, segnatamente in seguito a vendita, locazione, affitto o per eredità, il soggetto subentrante ottiene il diritto al certificato di coltivazione o alla quota per tutto il periodo di riferimento, salvo contrarie disposizioni contrattuali.

2. Se è trasferita solamente una parte di un'azienda produttrice di tabacco ad un terzo, il soggetto subentrante ottiene il diritto al certificato di coltivazione o alla quota proporzionalmente alle superfici agricole acquisite. Le parti interessate possono tuttavia convenire che tale diritto resti integralmente al precedente titolare.

3. Un produttore affittuario delle superfici coltivate resta titolare dei quantitativi di riferimento e dei diritti acquisiti al termine del contratto di affitto.

4. Qualora l'azienda di tabacco sia o sia stata condotta in comune da più membri di una famiglia, questi debbono richiedere che sia rilasciato un solo certificato di coltivazione o un solo attestato di quota in base alla somma dei quantitativi ai quali hanno diritto.

TITOLO V

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 17

Gli Stati membri possono prevedere che le controversie in materia di distribuzione o di trasferimento delle quote o dei certificati di produzione siano demandate ad un organismo d'arbitrato. Gli Stati membri stabiliscono le modalità relative alla composizione e alle deliberazioni di tali organismi, nei quali debbono essere rappresentati, in pari numero, i produttori ed i trasformatori.

Articolo 18

1. Gli Stati membri controllano che la ripartizione delle quote effettuata dalle imprese di trasformazione sia conforme alle disposizioni previste a tal fine. Essi possono associare le organizzazione interprofessionali riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2077/92 in tali controlli, nonché nella gestione delle quote ed in particolare nell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2075/92.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le imprese di trasformazione consentono alle autorità competenti e alle organizzazioni interessate l'accesso alle informazioni e ai documenti necessari per la ripartizione delle quote e il rilascio dei certificati di coltivazione, nonché per la loro utilizzazione.

Articolo 19

Per il raccolto 1993 gli Stati membri possono, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3 e dell'articolo 12, associare in modo paritetico organizzazioni interprofessionali esistenti e riconosciute, finché non siano state costituite organizzazioni interprofessionali riconosciute conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2077/92.

Articolo 20

Gli Stati membri costituiscono una base di dati informatizzata nella quale sono registrati, per ciascuna delle imprese di trasformazione e per ciascun produttore, i dati che consentono l'identificazione dei loro stabilimenti o della loro unità di produzione, le quote o i quantitativi indicati sui certificati di coltivazione loro attribuiti, nonché qualsiasi altra indicazione utile per il controllo del regime delle quote, da un lato, e della distribuzione diretta di quote tra i produttori a decorrere dal raccolto 1995, dall'altro.

Articolo 21

Se la quota o il certificato di coltivazione riguardano un'associazione di produttori che produce tabacco ai sensi dell'articolo 2, terzo trattino, lo Stato membro vigila sull'equa ripartizione del quantitativo fra tutti i membri dell'associazione. In tal caso le disposizioni del titolo II si applicano, per quanto di ragione, alla ripartizione tra i membri dell'associazione ; l'associazione di produttori può tuttavia effettuare, con il consenso di tutti i produttori interessati, una ripartizione diversa per garantire una migliore organizzazione della produzione.

Articolo 22

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2075/92 lo Stato membro valuta la capacità di trasformazione della singole imprese basandosi sulla capacità di trasformazione delle imprese esistenti e tenendo conto, in particolare, delle eventuali differenze nella tecnologia o negli impianti.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione